



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 52
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e relativi allegati.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BAZZOLI SANDRO
7. BIANCHI LUIGI BRUNO
8. BONAZZA VALERIO
9. BONENTI GIUSEPPE
10. GIOVANNINI ADRIANO
11. MAZZOCCHI AMEDEO
12. MOLINARI SUSAN
13. MUSSI LUCA
14. VALENTI MASSIMO

ASSENZE

15. SALVADORI FRANK (assente giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.06 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 12542 del 12 dicembre 2023.

OGGETTO: Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Considerato che il DM 25 luglio 2023 ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011;

Verificato che le novità più significative riguardano l'introduzione del “processo di bilancio” con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Atteso che ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio;

Considerato che è stato conseguentemente modificato il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in

particolare la Parte II che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile ivi compresa la materia della programmazione;

Visto in particolare l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Precisato in particolare che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - punto 8.4 - dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, così come modificato dal DM 20 maggio 2015, prevede l'adozione di un DUP semplificato, ove non compare la suddivisione in sezione strategica e operativa, ma che tuttavia tiene conto della situazione socio-economica del proprio territorio e degli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica;

Fatto rilevare altresì che, secondo le indicazioni del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato del D.Lgs. 118/2011 il DUP 2022-2024 è impostato coerentemente con le Linee programmatiche di mandato 2020-2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 di data 27 luglio 2023 di approvazione della proposta di DUP 2024-2026 messa a disposizione del Consiglio comunale come previsto dal suddetto art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (prot.n. 8019);

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 44 dd. 25.10.2023 ad oggetto "Art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: discussione e approvazione del Documento unico di programmazione 2024-2026";

Vista la rettifica approvata dal Consiglio comunale in data odierna all'errore materiale all'esito della votazione riportato nel verbale della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 25/10/2023 sostituendo la parola tratteggiata con le parole indicate in corsivo, come segue: "... nr. dieci voti favorevoli e n. dieci quattro contrari, i consiglieri di minoranza (*Giovannini Adriano, Bonenti Giuseppe, Bazzoli Ilario, Bazzoli Ivan*), espressi per alzata di mano da parte dei quattordici membri del Consiglio presenti e votanti"

Dato atto che nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 la Giunta comunale è tenuta a presentare al Consiglio comunale la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, così come previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che con la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 sono stati aggiornati anche il programma triennale del fabbisogno di personale nella quale sono individuati i fabbisogni di personale e il programma triennale delle opere pubbliche;

Evidenziato anche che il Documento Unico di programmazione, contiene la Programmazione triennale dei fabbisogni del personale, e assorbe nuove previsioni nell'assetto del personale e della relativa organizzazione tale per cui si è ritenuto di darne notizia alle forze sindacali, in base a disposizioni che prevedono informazione dei Sindacato in certe materie relative a personale, con comunicazioni del 20.11.2023 prot. 11789, ed a seguito di ciò non risultano pervenute al Comune osservazioni talché il documento può essere approvato come già formato;

Considerato che con decreto legislativo dd. 31.03.2023 n. 36 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici che all'articolo 37 prevede la "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" con il quale il programma biennale degli acquisti diventa triennale e considera gli acquisti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro.

Considerato poi che ai sensi dell'art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.L. 36/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 27, c. 7 del D.L. 50/2016 fino al 31.12.2023.

In ambito locale poi la legge provinciale n. 23/1990 all'art. 25 prevede la possibilità di adozione di programmi periodici di spesa per le acquisizioni ricorrenti, programmazione che costituisce elemento importante anche ai fini della razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Precisato che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2024-2026 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 22.05.2023 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 123 dd. 09.11.2023 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e dello schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con relativi allegati e la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)."

Considerato che il deposito ai Consiglieri comunali della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024-2026 è stata effettuata con nota prot. n. 11373 del 10.11.2023 contestualmente al deposito del bilancio di previsione 2024-2026;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2024, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione e vanno a costituire allegato al bilancio le relative deliberazioni.

Considerato che la Giunta comunale ha adottato la delibera n. 117 dd. 06.11.2023 ad oggetto: "Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2024 nel Comune di Sella Giudicarie.";

Considerato che in data odierna il Consiglio comunale ha approvato le aliquote e detrazioni per l'anno 2024 nonché i termini di versamento dell'Imposta Immobiliare Semplificata (IM.I.S.);

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce allegato al Bilancio di previsione;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]"

Rilevato che la legge di bilancio n. 145 dd. 30 dicembre 2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e quindi già in fase previsionale gli enti devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000);

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 04.06.2018 con la quale è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico – patrimoniale con approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;

Richiamata poi la delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 30.07.2019 di rinvio della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. con la quale ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020;

Considerato che con la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato quindi che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Considerato poi che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18 giugno 2020 si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Rilevato infine che il Regolamento comunale recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, prevede, al punto 2.3 che la spesa massima complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e provvedimenti in materia), ma anche che nel caso in cui la spesa massima per l'affidamento di incarichi sia disposta con Legge provinciale, o provvedimenti attuativi opera direttamente tale limite, salvo che non si ritenga di fissare limiti inferiori, e ritenuto che la continua introduzione di limiti normativi sempre più stringenti basti a delimitare correttamente il ricorso agli incarichi cosicché si intende rinunciare ad introdurre limiti ulteriori che potrebbero nuocere all'operatività degli uffici, pur fissando un criterio generale come indicato nel dispositivo della presente;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 123 dd. 09.11.2023 , ha approvato, la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2024-2026, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati unitamente alla nota integrativa;
- il deposito della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024-2026 e del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot. n. 11373 del 10.11.2023;
- il Revisore del conto ha espresso parere favorevole sulla proposta della nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione e sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 20.11.2023 prot. 11704 dd. 20.11.2023, così come previsto dall'art. 210 della L.R. 3 maggio 2018 N. 2, dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dal vigente Regolamento di contabilità;

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- la circolare della Ragioneria dello Stato 3 ottobre 2018 n. 25;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio, da ultimo modificato con DM 25 luglio 2023;

Visto lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;

DATO ATTO dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Funzionario responsabile dei lavori pubblici dell'area 2 quale responsabile della struttura competente per la parte relativa al Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 – 2026;
- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della Segretario comunale per la parte relativa al Documento Unico di Programmazione;
- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario per la parte finanziaria dei documenti;
- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, allo scopo di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2024-2026 fondamentale per la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa propria del Comune;

A voti palesemente espressi per alzata di mano nove favorevoli, contrari cinque (dei Consiglieri di minoranza Ivan Bazzoli, Ilario Bazzoli, Adriano Giovannini, Sandro Bonazza e Giuseppe Bonenti), da parte dei quattordici componenti del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (DOCUMENTO 1), predisposta sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
2. Di dare atto che il DUP 2024-2026 contiene il programma triennale del fabbisogno di personale nel quale sono individuati i fabbisogni di personale, che peraltro potrà essere oggetto di specifico aggiornamento in corso di esercizio e il programma triennale delle opere pubbliche;
3. Di precisare che ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 19.07.1990 n. 23 non vi è l'obbligo (ma solo la facoltà) di adottare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, e quindi il Documento Unico di Programmazione non lo comprende; tuttavia i beni e servizi di rilevante importo sono inseriti per la parte straordinaria nel quadro dimostrativo di finanziamento delle spese di investimento inserito alla Nota integrativa del bilancio di previsione 2024-2026 e quelle inerenti la spesa ordinaria risulteranno dal Piano Esecutivo di Gestione;
4. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati (DOCUMENTI A - B), che comprendono tutti i documenti previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	2.835.650,00	0,00	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.110.500,00	1.110.500,00	1.110.500,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	1.283.383,06	1.063.281,86	986.656,86
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	2.844.090,00	2.798.090,00	2.792.090,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	13.944.162,84	485.700,00	450.000,00
TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	24.661.785,90	8.101.571,86	7.983.246,86

PARTE SPESA	2024	2025	2026
TITOLO 1 – Spese correnti	5.174.246,20	4.836.945,00	4.718.620,00
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	16.647.912,84	425.000,00	425.000,00
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	195.626,86	195.626,86	195.626,86
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
TOTALE	24.661.785,90	8.101.571,86	7.983.246,86

5. Di allegare alla presente il DOCUMENTO C che contiene le delibere assunte prima dell'approvazione del bilancio, per l'esercizio 2024, relative alle tariffe, alle aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali;
6. Di dare atto che l'Organo di revisione ha espresso in data 20.11.2023 prot. 11704 dd. 20.11.2023 sulla nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 e sul bilancio di previsione e relativi allegati parere favorevole (DOCUMENTO D);
7. Di dare atto che si provvederà alla modifica della dotazione organica inserita nella tabella Allegato A nel Regolamento organico approvato con deliberazione del Consigli comunale n.32 dd. 20.07.2023 come indicato nel Programma Pluriennale del fabbisogno di personale 2024-2026 inserito nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 approvata al punto 1 della presente deliberazione;
8. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 12 dd. 18.06.2020 ci si è avvalsi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
9. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 26.02.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come prevista dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
10. Di stabilire che gli incarichi disciplinati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, possono essere conferiti attingendo agli stanziamenti per prestazioni di parte corrente, o agli stanziamenti utilizzabili in relazione alle finalità di parte straordinaria, col solo limite di spese determinato dalla disponibilità effettiva e dall'ammontare degli stanziamenti, ma nel

rispetto dei limiti fissati con la normativa provinciale applicabile in materia di contratti pubblici e in materia di finanza locale;

11. Con voti palesemente espressi per alzata di mano, favorevoli nove, contrari cinque (i Consiglieri di minoranza Ivan Bazzoli, Ilario Bazzoli, Adriano Giovannini, Giuseppe Bonenti e Sandro Bonazza) su quattordici membri del Consiglio presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ;

12. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa da parte del Segretario comunale e del Responsabile dell'Area 2 e parere contabile

Al presente verbale vengono uniti gli allegati: documento 1), documento A), documento B), documento C), e documento D).

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, dott.ssa Lara Fioroni

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa